

COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio in data 17.4.2007.

Esecutivo in data 02.05.2007

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento ha come oggetto i criteri per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale del Volontariato e si prefigge di consentire alle forze del volontariato presenti nel territorio comunale di proporre linee di interventi da attuarsi nel settore del Sociale a sostegno del Volontariato, per costruire una società più partecipativa, responsabile e solidale.

Art. 2 Caratteristiche.

- 1. La Consulta è un organismo di coordinamento a carattere comunale e si avvale, per il proprio funzionamento, della collaborazione dell'Ufficio Comunale per il Volontariato, istituito presso i Servizi Sociali.
- 2. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni che ne fanno parte e tra queste e l'Ente Comunale.
- 3. In particolare la Consulta potrà presentare le istanze provenienti dalle realtà del volontariato e proporre obiettivi specifici indicando anche le priorità degli interventi.
- 4. La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.

Art. 3 Requisiti.

- 1. Possono far parte della Consulta le Associazioni, Sezioni, Organizzazioni e Gruppi presenti e operanti in modo continuativo nel territorio comunale e che:
 - Siano iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.
 - Svolgano attività di volontariato.
 - Eseguano dette attività con fini di solidarietà e promozione senza scopo di lucro.
- 2. La domanda di ammissione alla Consulta va indirizzata al Sindaco o al suo delegato e al Presidente della Consulta precisando:
 - Le finalità dell'Associazione.
 - Il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione, Sezione, Organizzazione o
 - il Gruppo nella Consulta
 - Il nominativo di un eventuale sostituto.
 - L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Art. 4 Organi della Consulta.

- 1. Sono Organi della Consulta:
 - a) L'Assemblea dei Rappresentanti.
 - b) Il Comitato di Coordinamento.
 - c) Il Presidente.
- 2. Il Sindaco o suo delegato fa parte di diritto della Consulta.
- 3. Ogni Associazione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla sua composizione.
- 4. Non sono ammesse deleghe.

Art. 5 Composizione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

- 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è costituita dalle Associazioni, Sezioni, Organizzazioni o Gruppi dei quali è stata accettata la domanda di ammissione all'Albo Comunale delle Associazioni, come precedente articolo 3.
- 2. All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro individuati dalla Consulta stessa.

Art. 6 Modalità di convocazione.

- 1. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata tramite lettera, da inviare almeno 15 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Cornuda e ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga necessario o su richiesta di 1/5 dei componenti.
- 2. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea.

- 1. All'Assemblea dei Rappresentanti sono riconosciuti i seguenti compiti:
 - a) Elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
 - b) Elegge i sei componenti del Comitato di Coordinamento.
 - c) Favorisce la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni di Volontariato presenti nella comunità locale e tra esse e l'Amministrazione Comunale.
 - d) Promuove e sostiene iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari, animatori e operatori.
 - e) Propone all'Amministrazione Comunale iniziative e/o interventi nel settore sociale, ritenuti d'interesse della comunità.
 - f) Promuove, divulga e socializza i temi e le problematiche discusse in sede di consulta, al fine di creare momenti di aggregazione per la solidarietà sociale.

Art. 8 Composizione del Comitato di Coordinamento.

- 1. Il Comitato di Coordinamento è composto da 6 rappresentanti eletti dall'Assemblea, dal Presidente e Vice Presidente, dal Sindaco o suo delegato.
- 2. I membri del Comitato durano in carica tre anni con la possibilità di essere rieletti.
- 3. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente solo per un altro mandato.
- 4. Il Comitato nomina, al suo interno il Segretario della Consulta con il compito di coadiuvare il lavoro del Presidente e del Vice Presidente e di redigere i verbali della Consulta e del Comitato di Coordinamento.

Art. 9 Modalità di convocazione.

1. Il Comitato di Coordinamento viene convocato dal Presidente della Consulta.

Art. 10 Compiti del Comitato.

1. Il Comitato ha le funzioni di:

- a) rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea
- b) raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.

Art. 11 Decadenza.

- 1. Nel caso si verifichino tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni da parte di un componente del Comitato di Coordinamento, lo stesso decade dalla carica.
- 2. Per essere giustificata un'assenza deve essere preannunciata al Presidente o ad un altro componente del Comitato.
- 3. Il componente decaduto viene sostituito dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 12 Compiti del Presidente.

- 1. Il Presidente ha funzione di rappresentanza della Consulta nei rapporti interni ed esterni.
- 2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- 3. Il Presidente può delegare parte dei propri compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Comitato di Coordinamento.

Art. 13 Interpretazione.

1. Il presente Regolamento è interpretato tenendo conto delle norme di Legge vigenti in materia e delle disposizioni dello Statuto Comunale vigente.

Art. 14 Norme transitorie.

- 1. Per la prima seduta della Consulta, saranno convocati dal Sindaco quei soggetti che avranno presentato la richiesta di adesione alla Consulta e che risulteranno iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere richieste dall'Assemblea della Consulta a maggioranza dei componenti.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.